

Roma, 5 marzo 2019

Nota di approfondimento

Definizione agevolata delle controversie tributarie comunali

(art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018)

Sommario

1. Premessa	1
2. Le controversie definibili	2
3. Gli atti impositivi	3
4. Il Comune quale “parte” processuale	4
5. Gli effetti della definizione.....	4
6. Le spese di lite	7
7. Il perfezionamento della definizione	7
8. La sospensione delle controversie	9
9. Il diniego della definizione.....	9

1. Premessa

Il decreto legge n. 119 del 2018 sulla c.d. “pace fiscale”, entrato in vigore il 24 ottobre 2018, e convertito nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha disciplinato tra l’altro la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, con l’articolo 6, il cui comma 16 estende l’istituto anche agli enti territoriali: «*Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale*».

L’applicazione del comma 16, come la precedente definizione delle liti pendenti disciplinata dall’art. 11 del dl n. 50 del 2017 non appare agevole, poiché se da un lato la normativa sembra non lasciare ampi margini alla discrezionalità comunale, rimandando l’applicazione della disciplina comunale alle disposizioni generali dettate dall’articolo 6 per l’Agenzia delle entrate, dall’altro la sua applicazione “a posteriori” presenta qualche criticità, soprattutto relativamente ad alcuni termini processuali, che non possono essere derogati per via regolamentare.

Resta fermo che la decisione se aderire o meno alla definizione agevolata è rimessa alla scelta autonoma di ciascun ente, il quale, nel caso in cui intendesse

intraprendere tale opzione, dovrà farlo mediante adozione di una delibera di Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, atteso che con essa il Comune rinuncia alla riscossione delle sanzioni, degli interessi di mora e di parte del tributo – a seconda dello stato del giudizio – per i quali, in via generale, vale il principio dell'indisponibilità, qui derogato per espressa previsione di legge. **Il termine (perentorio) per aderire alla definizione agevolata** è indicato dalla legge in domenica 31 marzo e **va quindi individuato nel 1° aprile 2019**.

Data la complessità della materia e le rilevanti differenze con la precedente definizione delle liti pendenti, di cui al Dl n. 50 del 2017, si ritiene utile proporre anche un nuovo schema di Regolamento comunale ed uno schema di Delibera di approvazione, allegati a questa nota. La formulazione del comma 16, sopra citato, permetterebbe di adottare le norme sulla definizione agevolata delle liti fiscali anche attraverso una sola delibera consiliare. Tuttavia, data la necessità di normare gli indispensabili adattamenti di una norma pensata per i tributi erariali, la forma più appropriata appare quella di un regolamento.

2. Le controversie definibili

In base all'articolo 6 in commento, possono essere definite con modalità agevolate le **controversie instaurate dinanzi alla giurisdizione tributaria, pendenti in ogni stato e grado del giudizio** (compreso quello in Cassazione e a seguito di rinvio). Rimangono, pertanto, **escluse le controversie attinenti al canone di occupazione del suolo pubblico**, la cui giurisdizione è rimessa al giudice ordinario, **mentre sono definibili le controversie relative al canone di pubblicità** di cui all'articolo 62 del D.lgs. n. 446 del 1997, la cui natura tributaria è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 141 dell'8 maggio 2009.

Sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto (il 24 ottobre 2018) e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione, il cui termine ultimo è fissato al 31 maggio 2019, non è intervenuta pronuncia definitiva.

La definizione è ammissibile, quindi, anche per i ricorsi non ancora depositati presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, considerando che per importi inferiori a 50 mila euro il ricorso produce gli effetti del reclamo e deve essere depositato entro 120 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ente impositore.

Una precisazione a parte merita la sospensione dei termini di impugnazione, questione che ha dato luogo a controversie anche con la precedente definizione. Il comma 11 dispone che *«per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019»*. La norma dispone dunque la sospensione di tutti i termini di impugnazione che scadono nel periodo 24 ottobre 2018-31 luglio 2019.

Come per la precedente definizione delle liti pendenti di cui al dl n. 50 del 2017, **tale sospensione non opera negli stessi termini per il Comune. Il periodo di sospensione per le controversie comunali dovrà infatti decorrere dalla data di esecutività della delibera che approva la definizione delle liti fino al 31 luglio**

2019. Questo poiché, in base ai principi generali, fino all'avvenuta approvazione del Regolamento comunale non vi sono "controversie definibili" ed il Comune non può riaprire termini già scaduti in assenza di una disposizione legislativa espressa in tal senso. Pertanto, se una sentenza è passata in giudicato nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2018 e la data di approvazione del Regolamento comunale, la relativa controversia non potrà accedere alla definizione agevolata delle liti.

3. Gli atti impositivi

Il perimetro delle controversie definibili appare più specifico rispetto a quello disegnato dal dl n. 50 del 2017, il cui articolo 11 faceva genericamente riferimento alle controversie in cui è parte l'Agenzia delle entrate o il Comune. La nuova definizione è infatti limitata alle controversie aventi ad "*oggetto atti impositivi*". Al riguardo, si ritiene che per "atto impositivo" debba intendersi qualsiasi atto con il quale il Comune ha avanzato la propria pretesa impositiva con l'indicazione del *quantum* da recuperare, rimanendo esclusi solo gli atti di riscossione successivi alla notifica di atti di accertamento autonomamente impugnabili. Sul punto è richiamabile la costante giurisprudenza di legittimità formatasi con riferimento alla definizione delle liti pendenti disciplinata dalla legge n. 289 del 2002, anch'essa ammessa con riferimento agli "*atti di imposizione*". Da qui ne discende che non potrà essere oggetto di definizione, in linea di principio, la controversia instaurata avverso un'ingiunzione di pagamento, di cui al RD n. 639 del 1910, il cui atto presupposto sia un atto di accertamento notificato e non impugnato.

Parimenti, non potranno essere definibili, in linea di principio, le controversie instaurate avverso cartelle di pagamento, anche nell'ipotesi in cui sia parte del processo non solo l'Agenzia delle entrate-Riscossione, ma anche il Comune.

Si ritiene che siano invece definibili, tra gli altri, tutti gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto l'omesso, tardivo o insufficiente pagamento dell'Ici, dell'Imu e della Tasi, in forza di una pluralità di considerazioni. In primo luogo, vale ricordare come nella disciplina di riferimento dell'imposta patrimoniale non sia prevista una fase di liquidazione dei dati dichiarati, atteso che tutte le procedure di controllo generano un atto di accertamento. Si evidenzia altresì che, soprattutto dopo l'abolizione dell'obbligo generalizzato della dichiarazione Ici/Imu/Tasi, anche la mera verifica dei versamenti effettuati dal contribuente richiede che il Comune acquisisca i dati di riferimento dalla banca dati catastale o da altre fonti e, dunque, effettui un lavoro istruttorio preliminare sostanzialmente – oltre che formalmente – equiparabile all'attività di accertamento.

Inoltre, si ritiene che possano essere definibili le controversie che hanno ad oggetto l'impugnazione di atti di imposizione che non hanno la forma dell'atto di accertamento. Ad esempio, potranno essere definibili i contenziosi avverso avvisi bonari Tari, o solleciti di pagamento, in quanto, da un lato, con essi il Comune esterna la propria pretesa impositiva, e, dall'altro, la loro impugnabilità è costantemente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, con funzione anticipatoria, ma non vincolante, rispetto alla successiva notifica dell'atto di accertamento (Cass. ss.uu. n. 16293/2007).

Infine, non possono essere oggetto di definizione le liti riguardanti i dinieghi, taciti o espressi, al rimborso di tributi comunali, poiché in tale eventualità difetterebbe la base di commisurazione dell'importo da versare.

4. Il Comune quale “parte” processuale

Le controversie definibili sono quelle “*in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale*”.

Nonostante la formulazione normativa sia migliorata rispetto a quella dettata dal dl n. 50 del 2017, nella quale si faceva riferimento al solo ente territoriale, si ritiene che l'applicazione della disposizione in commento possa essere estesa a tutti i casi in cui oggetto della controversia sia un'entrata tributaria comunale, anche se non gestita direttamente dall'ente impositore o da un suo ente strumentale.

Tra gli enti strumentali, rientrano pacificamente le società *in house* dei Comuni che risultano affidatarie dell'attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali, ai sensi dell'art. 52, comma 5 del D.lgs. n. 446 del 1997. Si tratta di società sulle quali i Comuni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e per le quali spetta senz'altro al Comune deliberare la definizione agevolata.

Parimenti, si ritiene di poter estendere la possibilità di regolamentazione anche con riferimento alle controversie relative alla Tares/Tari che vedono come parte la società di gestione dei rifiuti alla quale il Comune ha affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 691 della legge n. 147 del 2013, la gestione, la riscossione e l'accertamento della tassa comunale.

Infine, ad identica conclusione si perviene anche nell'ipotesi in cui il Comune abbia affidato la gestione, riscossione ed accertamento ad un Concessionario iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997, in quanto tale soggetto si sostituisce all'ente locale.

5. Gli effetti della definizione

Le controversie possono essere definite “*a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio*”, o dal soggetto che vi è subentrato o ne ha la legittimazione. La domanda deve essere presentata per ciascuna controversia autonoma, ossia distintamente per ogni controversia relativa a ciascun atto impugnato.

L'adesione comporta la non debenza delle sanzioni e di tutti gli interessi, mentre la quantificazione dell'imposta dovuta dipende dallo stato in cui si trovava la controversia e dall'esito delle sentenze già emesse alla data del 24 ottobre 2018.

Il Regolamento comunale dovrà obbligatoriamente attenersi alle stesse previsioni, non essendo possibile ampliare o restringere le riduzioni previste dalla normativa.

In dettaglio, **con riferimento alla data del 24 ottobre 2018, ed a condizione che alla data di approvazione del Regolamento comunale non vi sia sentenza passata in giudicato:**

- è dovuto il pagamento del **100%** dell'imposta, in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato, ma non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria;
- è dovuto il **90%** dell'imposta se:

- il ricorso era iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;
- il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
- il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;
- pendevano i termini per la riassunzione, ovvero vi era già stata riassunzione in CTR a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione, indipendentemente dall'esito dei precedenti giudizi di merito, perché in tale ipotesi, la mancata riassunzione travolge anche la sentenza di primo grado, ed è quindi situazione comparabile a quella del ricorso iscritto nel primo grado, ma in attesa di decisione;
- è dovuto il **40%** dell'imposta se era stata depositata pronuncia di primo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune;
- è dovuto il **15%** dell'imposta se era stata depositata pronuncia di secondo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune;
- **in caso di soccombenza reciproca** è dovuto:
 - il **100%** dell'imposta riconosciuta come dovuta, essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente;
 - il **40%** dell'imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria provinciale;
 - il **15%** dell'imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria regionale;
- le controversie tributarie **pendenti innanzi alla Corte di Cassazione**, alla data di entrata in vigore della legge di conversione (19 dicembre 2018), per le quali il Comune è risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio (cosiddetta "doppia conforme"), possono essere definite con il pagamento di un importo pari al **5%** del valore della controversia;
- per quanto riguarda le **controversie relative esclusivamente alle sanzioni** non collegate al tributo per la loro definizione, è dovuto, sempre con riferimento alla data del 24 ottobre 2018:
 - il **40%** dell'importo se:
 - il ricorso era iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;
 - il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
 - il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei

termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;

- pendevano i termini per la riassunzione, ovvero vi era già stata riassunzione a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione, indipendentemente dall'esito dei precedenti giudizi di merito, perché in tale ipotesi, la mancata riassunzione travolge anche la sentenza di primo grado, ed è quindi situazione comparabile a quella del ricorso iscritto nel primo grado, ma in attesa di decisione;
- il **15%** delle sanzioni, se il Comune è risultato soccombente;
- in caso di reciproca soccombenza del Comune e del contribuente, il **15%** delle sanzioni per la parte in cui il Comune è risultato soccombente ed il **40%** per cento per la restante parte.

Il comma 9 dell'art. 6 del Dl n. 119 del 2018, prevede **lo scorporo dagli importi dovuti**, sulla base delle percentuali sopra riportate, **di quanto già versato "a qualsiasi titolo" in pendenza di giudizio**, fermo restando che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme versate, ma eccedenti rispetto a quanto dovuto sulla base della definizione. Non sono comunque deducibili gli importi versati all'agente della riscossione ovvero all'incaricato della riscossione coattiva, quali ad esempio aggio e spese di notifica della cartella.

L'importo dovuto sarà quindi influenzato dalle decisioni assunte dal Comune in pendenza di giudizio, anche in considerazione del fatto che, come noto, le disposizioni relative alla riscossione frazionata in pendenza di giudizio, di cui all'art. 68 del D.lgs. n. 546 del 1992, non sono, per giurisprudenza di legittimità prevalente, applicabili ai tributi comunali (da ultimo Cass. n. 5318/2019).

Nel caso in cui il Comune abbia proceduto all'iscrizione a ruolo dell'atto di accertamento impugnato, occorre tener conto di quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 6 in commento, il quale prevede che **nel caso in cui le somme interessate dalla controversie definibili siano oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione** di cui all'art. 1, comma 4 del Dl n. 148 del 2017, il perfezionamento della definizione della controversia "*è in ogni caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018*" delle somme dovute sulla base della cosiddetta "rottamazione-ter" in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

Per gli importi iscritti a ruolo, quindi, il Comune dovrà attivarsi per acquisire le informazioni presso l'Agenzia delle entrate-Riscossione, non solo per verificare l'ammissibilità della domanda di definizione in caso di adesione alla cd "rottamazione-bis", ma anche per verificare quanto già versato in caso di adesione alle prime due rottamazioni, considerato che gli importi versati a qualsiasi titolo, se superiori a quanto dovuto in base alla definizione delle liti, non possono essere oggetto di rimborso, tenuto anche conto che il medesimo dl n. 119 del 2018 prevede che le informazioni relative ai soggetti che hanno aderito a tutte e tre le rottamazioni delle cartelle saranno trasmesse ai Comuni entro il 31 dicembre 2024.

Infine, nell'ipotesi in cui pendano ancora controversie tributarie i cui importi siano stati affidati all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2010 e tali importi siano inferiori a mille euro, nulla sarà dovuto dal contribuente perché opererà comunque lo stralcio della cartella previsto dall'art. 4 del dl n. 119 del 2018.

6. Le spese di lite

Il comma 9 dell'articolo 6 in commento dispone che *“gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore”* del decreto. La definizione integra in particolare una ipotesi di cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'articolo 46, D. Lgs. n. 546 del 1992.

Come noto, il legislatore in tema di pagamento delle spese di lite ha previsto un regime differenziato, prevedendo che il Comune possa riscuotere le spese di lite solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, per quanto disposto dall'art. 15, comma 2-*sexies*, del D.lgs. n. 546 del 1992. Nel caso in cui le spese di lite siano liquidate a favore del contribuente, invece, la sentenza è immediatamente esecutiva ed il Comune, per quanto disposto dall'art. 69 del D.lgs. n. 546 del 1992, deve pagare le somme liquidate a titolo di spese di lite entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.

Così, ad esempio, potrà verificarsi il caso di sentenza pendente in secondo grado, che ha visto il Comune soccombente in primo grado con condanna alle spese già pagate dall'ente. In tale ipotesi, con l'adesione alla definizione il contribuente dovrà versare il 40% del tributo preteso, ma sarà anche tenuto al rimborso delle spese di lite provvisoriamente pagate dal Comune, quale effetto legale della cessazione della materia del contendere.

Diversa è, invece, l'ipotesi delle spese di lite liquidate nelle pronunce cautelari. L'ordinanza che ha deciso sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato o di sospensione dell'esecutività provvisoria della sentenza impugnata in appello o dinanzi la Corte di Cassazione, ai sensi degli artt. 47, 52 e 62-*bis* del D.lgs. n. 546 del 1992, non è impugnabile, anche se il giudice conserva la possibilità di disporre diversamente con la sentenza che decide il giudizio, la quale assorbe quanto già deciso nell'ordinanza, richiedendosi però un'espressa statuizione, visto che l'art. 15, comma 2-*quater*, dello stesso D.lgs. 546, prevede che l'ordinanza cautelare, per quanto attiene alle spese *“conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito”*.

Pertanto, nel caso in cui la sentenza abbia omesso di disporre anche in merito alle spese della fase cautelare, queste restano dovute anche nell'ipotesi di sentenza favorevole al contribuente. Naturalmente, il contribuente in sede di appello, anche incidentale, potrà impugnare la sentenza che ha omesso di pronunciarsi *“nuovamente”* sulle spese della fase cautelare. A stretto rigore, però, in caso di impugnazione priva di un motivo attinente alle spese della fase cautelare, si forma un giudicato interno che obbliga la parte, anche in sede di definizione agevolata, al pagamento delle spese di lite.

7. Il perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con la presentazione di un'apposita domanda di definizione, su modello predisposto dal Comune, da presentare entro il 31 maggio 2019, nonché col pagamento degli importi dovuti, ovvero della prima rata, entro lo

stesso termine. Se non vi sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

La normativa prescrive la presentazione di una distinta domanda, esente da bollo, per ciascuna controversia autonoma, intendendosi per tale quella relativa a ciascun atto di accertamento. Pertanto, in caso di ricorso cumulativo avverso cinque atti di accertamento, occorrerà presentare cinque distinte domande di adesione.

Nel caso in cui l'importo dovuto per una singola domanda sia superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Si ritiene che, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, il Comune possa prevedere condizioni diverse di rateizzazione, ma solo in senso più favorevole per il contribuente, risultando, ad esempio preclusa una riduzione del periodo di rateizzazione. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

La normativa prevede, nel caso di rateizzazione, l'applicazione delle disposizioni dell'art. 8 del D.lgs. n. 218 del 1997, norma questa che regola i pagamenti in caso di accertamento con adesione, ma anche in caso di mediazione e conciliazione giudiziale. Il rinvio all'art. 8, comporta anche l'automatica applicazione dell'art. 15-ter del DPR n. 602 del 1973 e, in particolare, del comma 2, il quale prevede che il mancato pagamento di una delle rate diversa dalla prima entro il termine di pagamento della successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione della sanzione del 45 per cento, da applicarsi sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. Lo stesso articolo 15-ter, tuttavia, definisce regole meno aspre per i casi di lieve ritardo o lieve inadempimento¹.

Da ultimo, va evidenziato che a differenza della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, **per la definizione della lite non è previsto l'invio di alcuna comunicazione contenente l'importo da pagare, ma solo la notifica dell'eventuale diniego**. L'importo da corrispondere è quindi in autoliquidazione, e ciò lo si desume dal fatto che la domanda deve essere presentata entro il 31 maggio 2019 ed entro la medesima data deve essere effettuato il pagamento dell'intero importo dovuto, se non superiore a 1000 euro, oppure della prima rata, se superiore al predetto importo. In altri termini, la definizione agevolata delle controversie tributarie si perfeziona con la trasmissione della domanda e il pagamento degli importi dovuti entro il 31 maggio 2019.

¹ L'art. 15-ter prevede al terzo comma che è esclusa la decadenza dal beneficio della rateizzazione in caso di lieve inadempimento dovuto a:

a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;

b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

Il successivo comma 5 dispone che *“nei casi previsti dal comma 3, nonché in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi”*.

8. La sospensione delle controversie

L'art. 6, comma 10 dispone che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni relative alla definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

Ovviamente, mentre per le liti riguardanti l'Agenzia delle entrate la norma autorizza fin da subito il contribuente a chiedere la sospensione del processo fino al 10 giugno 2019, altrettanto non può dirsi per le controversie comunali, per le quali occorrerà aspettare l'adozione della delibera comunale, perché solo con essa si avranno "controversie definibili" in materia di tributi comunali, fermo restando la possibilità del contribuente di avanzare al giudice tributario una richiesta di rinvio a data successiva al 31 marzo 2019, al fine di verificare l'eventuale approvazione del regolamento comunale.

Quanto detto influisce anche sulla previsione del comma 11, il quale dispone che per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, che scadono dal 24 ottobre 2018 al 31 luglio 2019. Come già anticipato, per i tributi comunali la sospensione dei termini di impugnazione vale dalla data di esecutività della delibera comunale fino al 31 luglio 2019.

9. Il diniego della definizione

Come detto, il contribuente deve presentare la domanda di definizione – una per ogni singolo atto di accertamento, anche nell'ipotesi di ricorso cumulativo – entro il 31 maggio 2019.

Il Comune dovrà notificare l'eventuale diniego della definizione entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite: la Commissione tributaria provinciale, regionale, o la Corte di Cassazione.

Nel caso in cui la definizione della lite sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Il comma 13 dell'art. 6 del Dl n. 119 del 2018 dispone poi che *"in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente"*.

È evidente che l'istanza di trattazione va fatta in tutti i casi in cui vi sia interesse alla prosecuzione del giudizio e ciò vale anche se c'è stato il diniego e il contribuente non ha ragioni di impugnare lo stesso, ma ovviamente intende proseguire la controversia. Peraltro, il legislatore ha previsto espressamente che nel caso in cui sia il contribuente a dover impugnare la sentenza, e questi impugni cumulativamente la sentenza ed il diniego, l'impugnazione stessa equivale anche a istanza di trattazione.

Il comma 13 precisa che l'istanza di trattazione deve essere presentata “*dalla parte interessata*”. La precisazione normativa è importante perché si può verificare l'ipotesi in cui sia il Comune a dover presentare istanza di trattazione.

Sul punto si ritiene utile ricordare che:

- a) se si è in presenza di sentenza di Cassazione di rinvio al giudice di secondo grado, trova applicazione l'art. 63, comma 2 del D.lgs. n. 546 del 1992, il quale dispone che la mancata riassunzione nei termini comporta l'estinzione “*dell'intero processo*”, ovvero è come se l'atto di accertamento originario non fosse stato mai impugnato;
- b) se si è in presenza di giudizio pendente dinanzi la commissione tributaria regionale, il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire non vi abbiano provveduto nei termini. La mancata prosecuzione del processo determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Pertanto, nel caso in cui l'appello sia stato proposto dall'ente locale, spetta a questi depositare istanza di trattazione;
- c) se si è in presenza di giudizio pendente dinanzi la commissione tributaria provinciale, spetta al contribuente presentare istanza di trattazione, in difetto l'atto di accertamento esplicherà pienamente i suoi effetti.